



STUDIO LEGALE
BEVILACQUA

Avv. Salvatore Antonio Bevilacqua

email: avvbevi@gmail.com – pec: avvbevi@legalmail.it

Avv. Antonio Calogero Bevilacqua

email: antonio@avvbevilacqua.it – pec: antonio@pec.avvbevilacqua.it

Avv. Filippo Alessandro Bevilacqua

email: filippo@avvbevilacqua.it – pec: filippo.alessandro@pec.avvbevilacqua.it

TRIBUNALE DI CATANIA

Giudice del Lavoro

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Con istanza di provvedimento immediato *inaudita altera parte* ex art. 669 *sexies*, co. 2 c.p.c.

per

l'ins. **MESSINA Maria Concetta Antonia**, comunemente intesa come “Antonella”, n. a Pietraperzia il 07.01.1974 ed ivi res. in Via A. De Gasperi n. 9, cod. fisc. MSSMCN74A47G624X, rapp.ta e difesa per mandato in calce al presente atto dagli avv.ti Filippo A. Bevilacqua (c.f. BVLFP89B27G273Q) e Antonio C. Bevilacqua (c.f. BVLNNC88A01G273J) entrambi del foro di Enna, congiuntamente e disgiuntamente fra loro – i quali indicano i seguenti n. di fax 0934461792, email *filippo@avvbevilacqua.it* (per l'avv. Filippo A. Bevilacqua), *antonio@avvbevilacqua.it* (per l'avv. Antonio C. Bevilacqua), e pec *filippo.alessandro@pec.avvbevilacqua.it* (per l'avv. Filippo A. Bevilacqua), *antonio@pec.avvbevilacqua.it* (per l'avv. Antonio C. Bevilacqua), ai fini delle comunicazioni e notificazioni – ed elett. dom.ta a Catania in Via Gustavo Vagliasindi n. 9, presso lo studio dell'avv. Maria Tisa –

RICORRENTE

contro

- il **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.)**, in persona del **Ministro *pro tempore***, con sede a Roma (00153), in Viale Trastevere n. 76/a, dom.to per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, sita a Catania (95127) in Via Vecchia Ognina n. 149 (dom. digitale: *ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it*, censito nel Registro “ReGIndE”)

e

- l'**Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) per la Sicilia**, in persona del **Dirigente *pro tempore***, con sede a Palermo (90146), in Via G. Fattori n. 60, dom.to per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, sita a Catania (95127) in Via Vecchia Ognina n. 149 (dom. digitale: *ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it*, censito nel Registro “ReGIndE”) –

RESISTENTI

propone ricorso avverso

- **il provvedimento dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VI - Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna n. U.0012270 Registro Ufficiale del 01.10.2019** con cui sono state disposte “...rettifiche alle Assegnazioni Provvisorie provinciali degli insegnanti della scuola dell'Infanzia su posto di sostegno con titolo della Provincia di Enna...” ed, in particolare, è stata annullata l'assegnazione provvisoria dell'odierna ricorrerete all'I.C. “F. P. Neglia Savarese” di **Enna (posto EH)** che era stata disposta con provvedimento dirigenziale del medesimo Ufficio



Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VI - Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna n. U.0011532 Registro Ufficiale del 17.09.2019, per effetto di esposto dell'ins. Crapanzano Maristella secondo cui l'odierna ricorrerete non sarebbe "...in possesso del titolo di sostegno per la scuola dell'Infanzia..." (Doc. 1), e

- il provvedimento dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VI - Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna n. U.0012275 Registro Ufficiale del 01.10.2019 con cui sono state disposte dieci assegnazioni provvisorie interprovinciali su posto sostegno nella scuola dell'infanzia, presso Istituti scolastici della provincia di Enna, in favore di docenti privi di titolo di specializzazione, tramite utilizzazione del criterio residuale di cui all'art. 7, co. 14 dell'Ipotesi di C.C.N.I. del 12.06.2019 (Doc. 2);

per i seguenti motivi in fatto ed in diritto

Si avverte che nel prosieguo si farà riferimento al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) anche solo come "Ministero", M.I.U.R.", "MIUR" o simili, ed all'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) per la Sicilia anche solo come "Ufficio Scolastico", "U.S.R.", "USR" o simili, ed anche senza l'ulteriore specificazione "Ufficio VI - Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna"

IN FATTO

L'odierna ricorrente, Messina Maria Concetta Antonia, è attualmente **docente di ruolo titolare di posto di sostegno minorati psicofisici presso l'Istituto Comprensivo "Campanella-Sturzo" di Catania**, dopo aver superato il concorso indetto con D.D. 02.04.1999 (Doc. 3) ed essere entrata nel ruolo della scuola primaria (all'epoca "elementare") a far data dall'anno scolastico 2010/11 (Doc. 4). Inoltre la stessa ricorrente è anche in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia (Doc. 5), nonché del **diploma di specializzazione per le attività di sostegno**, per aver frequentato e superato l'apposito corso biennale presso l'Università degli studi di Catania (Doc. 6). Nel corso dello scorso A.S. 2018-2019, l'odierna ricorrente è stata assegnataria di posto di sostegno nella scuola primaria presso l'I. C. "V. Guarnaccia" di Pietraperzia (Doc. 7).

Sulla base dei suddetti requisiti ed in considerazione del fatto che l'odierna ricorrente è residente a Pietraperzia (provincia di Enna) insieme alla propria famiglia composta anche da una figlia (Mia) di anni 7 (n. il 10.12.2011: Doc. 8), la stessa presentava domanda di assegnazione provvisoria presso gli Istituti scolastici della provincia di Enna, sia per la scuola primaria (grado della propria titolarità) che per la scuola dell'infanzia (Doc. 9 e 10), come espressamente consentito dalle disposizioni di cui all'Ipotesi di C.C.N.I. in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 12.06.2019 (Doc. 11), ed in particolare dall'art. 7 ("assegnazioni provvisorie personale docente"), secondo cui "...l'assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i



quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall'art. 4 del C.C.N.I. 6.3.2019..." (cfr. art. 7, co. 4 dell'ipotesi di C.C.N.I. del 12.06.2019).

Segnatamente, l'odierna ricorrente – titolare di posto di sostegno nella scuola primaria ed in possesso sia dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia (doc. 5) che del titolo di specializzazione per le attività di sostegno (Doc. 6) – **chiedeva l'assegnazione provvisoria anche su posto di sostegno nella scuola dell'infanzia** (cfr. Doc. 10), avendone tutti i requisiti, come meglio si dirà *infra*.

Con provvedimento dirigenziale n. U.0011532 Registro Ufficiale del 17.09.2019, il resistente Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VI - Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna disponeva "...*le assegnazioni provvisorie interprovinciali degli insegnanti della scuola dell'infanzia per posto comune e per posto sostegno della provincia di Enna...*" ed, in particolare, **assegnava all'odierna ricorrente il posto di sostegno nella scuola dell'infanzia presso l'Istituto Comprensivo "F. P. Neglia Savarese" di Enna (Doc. 12)**. In conseguenza di tale assegnazione provvisoria, l'ins. Messina odierna ricorrente prendeva regolarmente servizio presso questo Istituto scolastico.

Tuttavia, lo stesso USR resistente, con successivo provvedimento dirigenziale n. U.0012270 Registro Ufficiale del 01.10.2019, avverso cui si ricorre, disponeva "...*rettifiche alle Assegnazioni Provvisorie provinciali degli insegnanti della scuola dell'Infanzia su posto di sostegno con titolo della Provincia di Enna...*" ed annullava la suddetta assegnazione provvisoria dell'odierna ricorrente all'I.C. "F. P. Neglia Savarese" di Enna (posto EH) perché, secondo quanto esposto dall'ins. Crapanzano Maristella (pure già destinataria di assegnazione provvisoria presso lo stesso I. C. "F. P. Neglia Savarese" di Enna: cfr. doc. 12), la ricorrente Messina non sarebbe "...in possesso del titolo di sostegno per la scuola dell'Infanzia..." (Doc. 1).

Ancora, sempre in data 01.10.2019, il resistente USR, con successivo provvedimento dirigenziale n. U.0012275 Registro Ufficiale, avverso cui pure si ricorre, disponeva **dieci ulteriori assegnazioni provvisorie interprovinciali su posto sostegno nella scuola dell'infanzia**, presso Istituti scolastici della provincia di Enna, **in favore di altrettanti docenti tutti titolari di POSTO COMUNE nella scuola dell'infanzia e PRIVI di qualsiasi titolo di specializzazione per le attività di sostegno** (Doc. 2), tramite utilizzazione del criterio residuale di cui all'art. 7, co. 14 dell'Ipotesi di C.C.N.I. del 12.06.2019, secondo cui "...*l'assegnazione può essere INFINE richiesta per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto sostegno...*" e pur se **tale tipo di assegnazione può essere disposta SOLO "...in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione..."** (cfr. Doc. 11, p. 15: art. 7, co. 14 dell'Ipotesi di C.C.N.I. del 12.06.2019).

Contro i suddetti ultimi due provvedimenti del 01.10.2019, n. U.0012270 Registro Ufficiale e n. U.0012275 Registro Ufficiale, l'odierna ricorrente, con l'assistenza del sottoscritto avv. Antonio C.



Bevilacqua, ha presentato **“reclamo e richiesta di revoca o modifica” del 02.10.2019**, dep. in pari data presso la sede di Caltanissetta dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VI - Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna, con cui ha chiesto “...la revoca in autotutela dei Vs decreti prot. 0012270 del 01-10-2019 e prot. 0012275 del 01-10-2019, in quanto illegittimi, arbitrari ed errati...” e l’ammissione dell’odierna ricorrente “...all’assegnazione provvisoria interprovinciale degli insegnanti della scuola dell’Infanzia della Provincia di Enna, ai sensi del CCNI di categoria...”, per i motivi ivi esposti (**Doc. 13**).

Non essendo pervenuta alcuna risposta al suddetto reclamo da parte dell’Ufficio Scolastico, l’odierna ricorrente è ora costretta ad adire questa Autorità Giudiziaria al fine di tutelare i propri diritti.

IN DIRITTO

- I -

ILLEGITTIMITÀ, ERRONEITÀ E/O IRRAGIONEVOLEZZA DEI PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DELL’U.S.R. SICILIA N. U.0012270 REGISTRO UFFICIALE E N. U.0012275 REGISTRO UFFICIALE, ENTRAMBI DEL 01.10.2019, PER VIOLAZIONE DI LEGGE E DELLE DISPOSIZIONI DELL’IPOTESI DI C.C.N.I. 12.06.2019. LORO DISAPPLICAZIONE E RIPRISTINO DELL’EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DELL’U.S.R. SICILIA N. U.0011532 REGISTRO UFFICIALE DEL 17.09.2019

I.1.) Come già esposto con il citato reclamo del 02.10.2019 (doc. 13), i suddetti provvedimenti dell’U.S.R. del 01.10.2019, avverso cui si ricorre, sono del tutto illegittimi, erronei ed irragionevoli, avendo determinato l’esclusione dell’odierna ricorrente – TITOLARE DI POSTO DI SOSTEGNO nella scuola primaria ed in possesso sia dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia (doc. 5) che del TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE per le attività di sostegno (Doc. 6) – da qualsiasi assegnazione su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia, presso Istituti scolastici della Provincia di Enna, mentre questa è stata disposta in favore di docenti titolari di posto COMUNE nella scuola primaria (segnatamente, l’ins. Crapanzano Maristella: cfr. Docc. 1 e 12) e di docenti titolari di posto COMUNE nella scuola dell’infanzia PRIVI DI QUALSIASI TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE per le attività di sostegno (cioè tutti i docenti destinatari del provvedimento di cui al Doc. 2).

In particolare, merita di essere evidenziato che le assegnazioni provvisorie sono attualmente disciplinate dalla più volte citata Ipotesi di C.C.N.I. del 12.06.2019 (Doc. 11), secondo cui, da una parte “...l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello **STESSO** grado O classe di concorso O tipo di posto **PRECEDE** quella dei titolari tra gradi O classi di concorso O **TIPO DI POSTO DIVERSI**...” (cfr. Ipotesi di C.C.N.I. 12.06.19, art. 7, co. 8), e dall’altra, come visto, l’assegnazione residuale di cui all’art. 7, co. 14 può essere disposta **SOLO “...in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione...”** (cfr. Ipotesi di C.C.N.I. 12.06.19, art. 7, co. 14). Pertanto, già *ictu oculi* emerge l’illegittimità ed erroneità dei suddetti provvedimenti dell’Ufficio Scolastico, per effetto dei quali l’odierna ricorrente, titolare su POSTO DI SOSTEGNO ed in possesso della relativa



SPECIALIZZAZIONE, è stata “scavalcata” da docenti TUTTI titolari su posto comune (tipo di posto “DIVERSO” rispetto a quello di assegnazione, e, quindi, in violazione del citato art. 7, co. 8 dell’Ipotesi C.C.N.I. 12.06.19) ed addirittura privi di titolo di specializzazione (quindi, in violazione del citato art. 7, co. 14 dell’Ipotesi C.C.N.I. 12.06.19).

Correttamente, invece, il primo provvedimento dirigenziale n. U.0011532 dell’U.S.R. aveva accolto la domanda dell’odierna ricorrente, attribuendole la “Fase” n. 36 di cui all’All. 1 dell’Ipotesi di C.C.N.I. 12.06.19 (cfr. Doc. 12), cioè quella dedicata, all’interno delle “Operazioni su sostegno dei titolari in altra provincia”, alla “...assegnazione provvisoria da altra provincia del **docente TITOLARE SU POSTO DI SOSTEGNO...**” (cfr. Doc. 11, pag. 39, All. 1: “Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie assegnazioni di sede provvisoria – personale docente”), quale effettivamente era ed è l’odierna ricorrente, con conseguente diritto di precedenza rispetto ai docenti collocati nell’inferiore “Fase” n. 37 (cfr. Doc. 11, pag. 39, All. 1: “...assegnazione provvisoria da altra provincia del docente titolare su posto comune in possesso del prescritto titolo di specializzazione...”, quale risulta essere la docente Crapanzano Maristella: cfr. Doc. 1 e Doc. 12) e nella residuale “Fase” n. 41 (riguardante le assegnazioni ai sensi dell’art. 7, co. 14 dell’Ipotesi di C.C.N.I. 12.06.19: cfr. Doc. 11, pag. 40, All. 1; quali sono quelle oggetto del provvedimento U.S.R. n. U.0012275: v. Doc. 2).

Orbene, com’è facilmente verificabile, la “Fase” n. 36 di cui all’All. 1 dell’Ipotesi di C.C.N.I. 12.06.19 (Doc. 12, p. 39) fa riferimento ai titolari su posto di sostegno, senza alcun’altra specificazione riguardante il grado di titolarità, talché, in ottica di interpretazione sistematica della volontà dei contraenti, anche la dicitura “tipo di posto” di cui all’art. 7, co. 8 della medesima Ipotesi di C.C.N.I. 12.06.19 deve essere intesa in via autonoma, cioè senza limitazioni di grado (ed, in tal senso, depone anche l’uso della congiunzione disgiuntiva “O”: “...nell’ambito dello stesso grado ... **O** tipo di posto...”). Di conseguenza, all’odierna ricorrente, in qualità di titolare su posto di sostegno (pur se nella scuola primaria), era stata correttamente conferita la “Fase” n. 36.

D’altronde, la suddetta conclusione appare oltremodo corretta non solo da un punto di vista prettamente giuridico, ma ancor prima dal punto di vista logico e di buon senso, non apparendo ragionevole (soprattutto dal punto di vista dell’interesse del/i minore/i handicappato/i) che si conferisca un così delicato compito educativo a chi è sprovvisto delle idonee conoscenze (per mancanza di titolarità su posto sostegno e/o di titolo di specializzazione), con preferenza rispetto a chi, come l’odierna ricorrente, è titolare su posto di sostegno ed in possesso di idoneo titolo di specializzazione per le attività di sostegno, oltre che dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia.

I.2) Se non bastasse quanto sopra evidenziato ed eccepito, occorre altresì sottolineare che anche l’esposto (dell’ins. Crapanzano Maristella) posto a base del provvedimento n. U.0012270 Registro Ufficiale del 01.10.2019, secondo cui l’odierna ricorrente non sarebbe “...in possesso del titolo di sostegno per la scuola dell’Infanzia...” (Doc. 1), è assolutamente erroneo e destituito di qualsivoglia fondamento, con conseguente illegittimità ed erroneità dello stesso provvedimento dell’U.S.R.



A tal proposito, non v'è dubbio alcuno che il titolo di specializzazione per le attività di sostegno posseduto dall'odierna ricorrente (Doc. 6) sia valido per l'insegnamento sia nella scuola primaria che in quella dell'infanzia (ex materna). E ciò sulla base dei seguenti plurimi elementi incontrovertibili ed incontestabili:

a) come si legge nello stesso titolo di specializzazione (Doc. 6), il corso frequentato dall'odierna ricorrente presso l'Università degli Studi di Catania era stato istituito ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 72 del 14.02.1996 (erroneamente indicata come “n. 2”, anziché come n. 72: cfr. Doc. 6), e tale ordinanza (**Doc. 14**) prevedeva:

a.1) all'art. 2, co. 2, che per ciascun corso, il cui numero massimo di iscritti era fissato in quaranta unità, venti posti fossero riservati ai docenti in possesso di titolo per l'insegnamento “...nella scuola materna O elementare...” e venti a quelli abilitati all'insegnamento “...nella scuola secondaria di primo e secondo grado ed artistica...”;

a.2) all'art. 14, co. 4 e 5, che nel bando pubblicato dall'allora provveditore agli studi doveva essere indicata la ripartizione dei posti disponibili secondo quanto stabilito dal suddetto art. 2, co. 2 (cioè, da una parte – ed **insieme fra loro** – gli abilitati all'insegnamento nella scuola materna O elementare, e dall'altra gli abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria e artistica) e che la relativa domanda di ammissione doveva specificare la sezione per la quale si intendeva essere collocati in graduatoria;

a.3) all'art. 14, co. 6, che le graduatorie provinciali dovevano essere distinte in due sezioni di cui una (UNICA) “...per la scuola materna/elementare...” e l'altra per la scuola secondaria di I e II grado ed artistica;

b) pertanto, i corsi istituiti ai sensi della citata O.M. n. 72 del 14.02.1996, quale quello frequentato e superato dall'odierna ricorrente, prevedevano l'accorpamento fra i docenti abilitati all'insegnamento nella scuola materna (oggi dell'infanzia) e quelli abilitati all'insegnamento nella scuola elementare (oggi primaria), i quali, all'atto dell'iscrizione, specificavano di voler essere collocati nella graduatoria provinciale all'interno dell'UNICA ed INDIVISA Sezione “...per la scuola materna/elementare...” (cfr. O.M. n. 72 del 14.02.1996, art. 14, co. 4, 5 e 6: Doc. 14), talché il relativo titolo di specializzazione non può che essere valido per TUTTA la medesima sezione, cioè sia per la scuola dell'infanzia che per quella primaria (!!!);

c) anche la normativa successiva, fino a quella attualmente in vigore, ha sempre accorpato i docenti abilitati all'insegnamento nella scuola dell'infanzia con quelli abilitati all'insegnamento nella scuola primaria ai fini della specializzazione per le attività di sostegno; in particolare:

c.1) il **D.M. 30.09.2011** (a specificazione del D.M. 249/2010), facendo ovviamente salva l'efficacia dei titoli di specializzazione conseguiti sulla base delle disposizioni previgenti (fra cui quello dell'odierna ricorrente: v. art. 10, co. 3), all'Al. B prevedeva le materie oggetto dei laboratori “diversificati per ciascun grado di scuola”, ESATTAMENTE



IDENTICHE per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria (!!!): cfr. **Doc. 15**, All. B;

c.2) il **D. Lgs. n. 66/2017** all'art. 12 disciplina **IL CORSO (UNICO ED INDIVISO)** di specializzazione per le attività di sostegno “...*nella scuola dell'infanzia E nella scuola primaria...*”, specificando espressamente ed in maniera limpida che “...*la positiva conclusione del CORSO [si apprezzi il singolare: ndr] di cui al comma 2 è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia E della scuola primaria...*” (!!!): cfr. **Doc. 16**;

c.3) il recentissimo **D.M. n. 92/2019**, all'art. 3 disciplina, ancora una volta, i **“...percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia E primaria...” DA UNA (UNICA) PARTE** e i “...*percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria...*”, dall'altra (cfr. **Doc. 17**);

d) infine, anche il recente “...*Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno...*” (Decr. Dipartimentale n. R.0001546 del 07.11.2018: **Doc. 18**), all'art. 3 accorpa ancora una volta le “...*procedure per i posti di sostegno su infanzia E primaria...*”, richiedendo il possesso dell'**unico ed indiviso “...titolo di specializzazione sul sostegno...”**.

Da tutto quanto precede emerge, senza alcun timore di smentita in quanto incontrovertibile, che la motivazione del provvedimento U.S.R. n. U.0012270 Registro Ufficiale del 01.10.2019, secondo cui l'odierna ricorrente non sarebbe “...*in possesso del titolo di sostegno per la scuola dell'Infanzia...*” (Doc. 1), è assolutamente erronea ed infondata, dal momento che, come ampiamente visto, **il titolo posseduto dall'odierna ricorrente Messina è perfettamente valido ed efficace sia nella scuola primaria che in quella dell'infanzia.**

Talché, ne deriva l'insanabile illegittimità del suddetto provvedimento, oltre che di quello successivo n. U.0012275 Registro Ufficiale (Doc. 2), avverso cui pure si ricorre, con conseguente necessità di disapplicare entrambi tali atti e riconoscere il diritto dell'ins. Messina odierna ricorrente ad essere collocata (*rectius* ricollocata) nella “Fase” n. 36 di cui all'All. 1 dell'Ipotesi di C.C.N.I. 12.06.19 (Doc. 12, p. 39) con precedenza nella chiesta assegnazione provvisoria interprovinciale rispetto agli insegnanti collocati nelle inferiori “Fasi” n. 37 e n. 41.

- II -

SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PERICULUM IN MORA

Ai fini della concessione del provvedimento richiesto all'adito Tribunale in via d'urgenza, con decisione *ante causam*, si evidenzia la piena ed evidente sussistenza dei canonici requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

II.1) Con riferimento al fumus boni iuris, senza necessità di dilungarsi inutilmente, appare sufficiente riportarsi alle argomentazioni sopra esposte nella parte in diritto *sub* “I” la cui fondatezza,



ampiamente percepibile *ictu oculi* anche ai fini dell'eventuale causa di merito, è oltremodo apprezzabile ed incontrovertibile in relazione al canone di verosimiglianza richiesto in questa fase cautelare.

II.2) Con riferimento al *periculum in mora*, ed in particolare al fondato pericolo di “*pregiudizio imminente ed irreparabile*” cui è esposto il diritto qui azionato in via d'urgenza dall'odierna ricorrente ai sensi dell'art. 700 c.p.c., basti evidenziare due circostanze ontologicamente evidenti e di immediata percezione, e cioè:

- a) in primo luogo, il provvedimento richiesto in via d'urgenza ha lo scopo di soddisfare il diritto dell'odierna ricorrente ad essere provvisoriamente assegnata per l'anno scolastico già in corso (2019-2020) ad un posto di sostegno presso un Istituto scolastico della Provincia di Enna, il più vicino possibile al luogo di ricongiungimento indicato in domanda (Pietraperzia: cfr. Docc. 9 e 10), come era già avvenuto prima dell'inizio dello stesso anno scolastico con il provvedimento dirigenziale del resistente U.S.R. n. U.0011532 Registro Ufficiale del 17.09.2019 (Doc. 12);
- b) l'odierna ricorrente è stabilmente residente a Pietraperzia (in provincia di Enna), distante oltre 100 km dal comune di titolarità (Catania) dove sarebbe costretta ad abitare, in assenza dell'accoglimento del presente ricorso; la presente circostanza è viepiù significativa in considerazione del fatto che l'odierna ricorrente ha insegnato a Pietraperzia durante lo scorso anno scolastico 2018/19 (v. Doc. 7) e che in quest'ultimo comune risiede la propria famiglia composta anche da una figlia (Mia) minore di appena 7 anni (n. il 10.12.2011: Doc. 8), età in cui è di tutta evidenza la necessità dello stretto legame materno cui la piccola si è anche abituata, appunto, durante lo scorso anno scolastico.

Per quanto precede, appaiono pienamente sussistenti entrambi i requisiti previsti dalla legge al fine della concessione del richiesto provvedimento in via d'urgenza, la cui utilità scemerebbe con il trascorrere di ciascun singolo giorno fino a risultare completamente inutiliter dato qualora si dovesse esperire un ordinario giudizio di merito, sia per la fisiologica durata dell'anno scolastico (con termine a giugno 2020), sia per gli irreparabili pregiudizi cui continuerebbero ad essere esposti sia la famiglia dell'odierna ricorrente (e, segnatamente, la propria figlia minore di soli 7 anni), e sia il/i minore/i handicappato/i privato/i dell'idoneo sostegno che sarebbe offerto dalla competente ricorrente in luogo dei docenti attualmente assegnati, privi sia della titolarità su posto di sostegno che di qualsiasi titolo di specializzazione.

In definitiva, la concessione del richiesto provvedimento in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. appare l'unico strumento di tutela effettiva del diritto azionato dall'odierna ricorrente, il cui soddisfacimento è possibile solo ed esclusivamente attraverso l'immediata disapplicazione dei due provvedimenti del resistente U.S.R. avverso cui si ricorre (Docc. 1 e 2), con conseguente ripristino dell'efficacia del precedente provvedimento dirigenziale dell'U.S.R. Sicilia n. U.0011532 Registro



Ufficiale del 17.09.2019 (Doc. 12) e dell'assegnazione dell'odierna ricorrente al posto di sostegno presso 'I.C. "F. P. Neglia Savarese" di Enna (posto EH), poi illegittimamente annullata.

In considerazione del progressivo scemare dell'efficacia della tutela richiesta con il trascorrere di ogni singolo giorno (per l'evidente circostanza che l'assegnazione provvisoria riguarda esclusivamente l'anno scolastico in corso con termine giugno 2020), si chiede che l'adito Tribunale provveda immediatamente *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 669 *sexies*, co. 2 c.p.c.

P.Q.M.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, immediatamente *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 669 *sexies*, co. 2 c.p.c.:

- accertare e riconoscere il diritto dell'odierna ricorrente ad essere collocata nella "Fase" n. 36 di cui all'All. 1 dell'Ipotesi di C.C.N.I. 12.06.19 (Doc. 12, p. 39), avendone tutti i requisiti (fra cui il possesso di idoneo titolo di specializzazione per le attività di sostegno) con precedenza rispetto agli insegnanti collocati nelle inferiori "Fasi" n. 37 e n. 41 ai fini delle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale su posto sostegno nelle scuole dell'infanzia della Provincia di Enna;
- previo accertamento dell'illegittimità, erroneità e/o irragionevolezza dei provvedimenti dirigenziali dell'U.S.R. Sicilia n. U.0012270 Registro Ufficiale (Doc. 1) e n. U.0012275 Registro Ufficiale (Doc. 2), entrambi del 01.10.2019, disporre la loro disapplicazione, con conseguente ripristino dell'efficacia del provvedimento dirigenziale dell'U.S.R. Sicilia n. U.0011532 Registro Ufficiale del 17.09.2019 (Doc. 12) e dell'assegnazione dell'odierna ricorrente al posto di sostegno presso 'I.C. "F. P. Neglia Savarese" di Enna (posto EH), illegittimamente annullata;
- comunque, ed in ogni caso, ordinare e disporre l'assegnazione dell'odierna ricorrente al posto di sostegno presso 'I.C. "F. P. Neglia Savarese" di Enna (posto EH), illegittimamente annullata dal resistete U.S.R.

Con vittoria di spese e compensi.

Dichiarazione di valore: il valore della causa è indeterminabile, pertanto è dovuto il contributo unificato nella misura di € 259,00.

In via istruttoria, unitamente al deposito del presente ricorso, si producono e si offrono in comunicazione i seguenti:

DOCUMENTI:

- 1) Copia del provvedimento dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VI - Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna n. U.0012270 Registro Ufficiale del 01.10.2019;
- 2) Copia del provvedimento dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VI - Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna n. U.0012275 Registro Ufficiale del 01.10.2019;



- 3) Copia di certificato dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Enna del 13.03.2002 relativo al superamento da parte dell'odierna ricorrente del concorso indetto con D.D. 02.04.1999;
- 4) Copia di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato tra l'odierna ricorrente e l'U.S.R. della Sardegna, del 01.09.2010;
- 5) Copia di autocertificazione del 04.04.2019 relativa al possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia da parte dell'odierna ricorrente, con copia di c.i.;
- 6) Copia del titolo di specializzazione per le attività di sostegno rilasciato dall'Università degli Studi di Catania, del 14.07.2003;
- 7) Copia della graduatoria di assegnazione provvisoria interprovinciale posti di sostegno per la prov. di Enna, relativa all'A.S. 2018/19;
- 8) Copia del certificato di stato di famiglia dell'odierna ricorrente del 24.10.2019;
- 9) Copia della domanda di assegnazione provvisoria per la scuola primaria del 15.07.2019, dell'odierna ricorrente;
- 10) Copia della domanda di assegnazione provvisoria per la scuola dell'infanzia del 15.07.2019, dell'odierna ricorrente;
- 11) Copia dell'Ipotesi di C.C.N.I. in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 12.06.2019;
- 12) Copia del provvedimento dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VI - Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna n. U.0011532 Registro Ufficiale del 17.09.2019;
- 13) Copia del reclamo del 02.10.2019, presentato in pari data presso la sede di Caltanissetta dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VI - Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna;
- 14) Copia dell'Ordinanza Ministeriale n. 72 del 14.02.1996;
- 15) Copia del D.M. 30.09.2011;
- 16) Copia dell'art. 12 del D. Lgs. n. 66/2017;
- 17) Copia del D.M. n. 92/2019;
- 18) Copia del Decr. Dipartimentale n. R.0001546 del 07.11.2018 con cui è stato indetto il "...Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno...".

Pietraprzia, 30.10.2019

Avv. Filippo A. Bevilacqua
f.to digitalmente

Avv. Antonio C. Bevilacqua
f.to digitalmente

